Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 23 aprile 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1942, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 8, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GRASSI Augusto da Arcevia (Ancona), tenente pilota. — Capo equipaggio di elevate capacità professionali, raggiungeva e colpiva con preciso ed efficace bombardamento una munita base aerea nemica. Sotto l'attacco violento, tenace ed accanito della caccia avversaria, con calma e perizia ammirevoli manteneva il posto nella formazione nonostante che l'apparecchio fosse ripetutamente e seriamente colpito. Con il marconista gravemente ferito, in difficilissime condizioni di volo per i danni riportati dalla offesa avversaria, atterrava con manovra brillante in un aeroporto nazionale portando in salvo il prezioso personale e materiale. Luminoso esempio di altissimo senso del dovere, sprezzo del pericolo e cosciente coraggio — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

PIAZZA Amedeo, da Bergamo, sottotenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni, raggiungeva e colpiva efficacemente l'obbiettivo in una ardita incursione. Attaccato dalla caccia nemica che lo feriva al braccio sinistro, colpiva il secondo pilota e danneggiava gravemente l'apparecchio, pur menomato e dolorante, raccoglieva tutte le sue energie fisiche ed atterrava su una base nazionale con brillante manovra, portando in salvo l'equipaggio ed il materiale di volo. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

GARBELLINI Giordano, da Frassinelle Polesine (Rovigo), maresciallo pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento già distintosi in precedenti azioni, attaccato dalla caccia nemica e ferito al viso durante un'ardita missione, coadiuvava con calma il capo equipaggio del pari ferito, nella condotta del velivolo gravemente danneggiato, riuscendo ad atterrare in una base nazionale. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XX.

LAGANGA Francesco, da Milano, tenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento già distintosi in precedenti azioni, durante un'ardita incursione su una base aerea nemica raggiungeva e centrava efficacemente l'obiettivo. Attaccato dalla caccia avversaria che colpiva mortalmente uno specialista di bordo ne feriva gravemente un altro, inutilizzava le armi e recava seri danni al velivolo, manteneva il suo posto di gregario nella formazione nonostante le menomate possibilità del velivolo, riuscendo infine ad atterrare in territorio nazionale. — Cielo di Agedabia, 21 marzo 1941-XIX.

SORDINI Alfredo, da Orbetello (Grosseto), capitano pilota. — Comandante di una squadriglia da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni, durante una rischiosa missione di guerra conduceva la sua formazione sull'obiettivo e lo colpiva efficamente. Attaccato dalla caccia nemica che uccideva un componente di un equipaggio, ne feriva gravemente altri due e crivellava di colpi i velivoli, riusciva a riportare in un campo nazionale tutti gli apparecchi della formazione, nonostante le menomate condizioni del materiale e degli equipaggi. — Cielo di Agedabia, 31 marzo Derna, 2 maggio 1941-XIX.

TUCCERI CIMINI Angelo, da Cerchio (L'Aquila), tenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento già distintosi in precedenti azioni, durante una rischiosa missione raggiungeva l'obbiettivo e lo colpiva efficacemente. Attaccato dalla caccia avversaria che danneggiava gravemente l'apparecchio, manteneva, con sereno coraggio il proprio posto nella formazione e pur con l'apparecchio in difficili condizioni di volo, si adoperava per proteggere il velivolo del comandante in grande difficoltà per i danni subiti. A missione ultimata eseguiva un atterraggio di fortuna in campo nazionale portando in salvo aereo ed equipaggio. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

CROCE DI GUERRA

ANSELMINO Renato, da Mombaldone (Alessandria), primo aviere marconista. — Marconista mitragliere a bordo di velivolo da bombardamento in azione di guerra contro una munita base aerea nemica, attaccato dalla caccia reagiva con il fuoco violento e preciso della sua arma contribuendo efficacemente ad abbattere un apparecchio nemico. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

BORGHINI Giuseppe, da Invorio (Novara), sergente maggiore marconista. — Marconista mitragliere a bordo di un apparecchio da bombardamento nel corso di una azione contro una munita base aerea nemica attaccato dalla caccia avversaria che danneggiava gravemente i velivoli della formazione, feriva gli equipaggi e minacciava di stroncare l'impresa, col preciso fuoco della sua arma collaborava validamente a difendere la formazione, contribuiva ad abbattere un cacciatore avversario ed a consentire il ritorno dei velivoli in territorio nazionale. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

BOSIO Giovanni, da Valguarnera (Savona), tenente pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento già distintosi in precedenti azioni, durante un'incursione su una base aerea nemica, attaccato dalla caccia avversaria, incurante delle raffiche che colpivano l'apparecchio si prodigava in soccorso del marconista gravemente ferito. Coadiuvava efficacemente il capo equipaggio nella condotta del velivolo fortemente danneggiato, contribuendo al salvataggio degli uomini e del materiale. — Cielo di Agedabia 31 marzo 1941-XIX.

CESARATTO Giuseppe, da Vivaro (Udine), aviere scelto marconista. — Mitragliere a bordo di velivolo da bombarda-

mento durante un'ardita incursione contro base aerea nemica, veniva attaccato dalla caccia. Inceppatasi l'arma dopo le prime raffiche, la rimetteva in efficienza sotto l'imperversare del fuoco nemico e centrava col suo tiro uno degli assalitori contribuendo validamente ad abbatterlo. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

CUCINO Umberto, da Salerno, primo aviere armiere. — Mitragliere a bordo di apparecchio da bombardamento nel corso di una azione contro una munita base aerea nemica, attaccato dalla caccia avversaria che danneggiava gravemente i velivoli della formazione, feriva gli equipaggi e minacciava di stroncare l'impresa, col preciso fuoco della sua arma collaborava validamente a difendere gli apparecchi, contribuiva ad abbattere un caccia avversario ed a consentire il ritorno del velivolo in territorio nazionale. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

FANELLI Pietro, da Bari, primo aviere marconista. — Marconista mitragliere a bordo di velivolo da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni, partecipava ad una ardita incursione su una base aerea nemica. Attaccato dalla caccia, reagiva vigorosamente, ferito gravemente insisteva nel far fuoco contro il nemico finchè vinto dal dolore fisico, si abbatteva sull'arma. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

FERRARIS Biagio, da Rivarolo (Genova), primo aviere motorista. — Motorista di velivolo da bombardamento attaccato nel corso di una missione di guerra da una formazione di apparecchi da caccia avversari che danneggiavano un motore e le tubazioni del carburante, si prodigava sotto l'imperversare delle raffiche avversarie per fronteggiare le gravi difficoltà contribuendo efficacemente alla salvezza dell'equipaggio e dell'aereo. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

LURGO Giambattista, da Pordenone (Udine), primo aviere armiere. — Mitragliere a bordo di apparecchio da bombardamento, attaccato nel corso di una azione contro una base aerea nemica dalla caccia, nonostante le raffiche dell'avversario che cagionavano la morte di un componente l'equipaggio, il ferimento di un altro e gravi danni al velivolo, teneva con fermezza il suo posto, prodigandosi nella difesa della formazione. Esempio di belle virtù militari. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

MOLLO Antonio, da Bra (Cuneo), maresciallo pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento capo formazione, nel corso di una incursione contro una munita base aerea nemica, attaccato dalla caccia avversaria che danneggiava gravemente l'apparecchio e comprometteva il funzionamento di un motore, coadiuvava efficamente il capo equipaggio nella condotta della formazione e dell'aereo fino all'estremo limite delle possibilità di volo e nell'atterraggio di fortuna in territorio nazionale. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

MOZZI Aldo, da Milano, primo aviere armiere. — Mitragliere a bordo di apparecchio da bombardamento nel corso di una azione contro una munita base aerea nemica, attaccato dalla caccia avversaria, che danneggiava gravemente i velivoli della formazione, feriva gli equipaggi e minacciava di stroncare l'impresa, col preciso fuoco della sua arma collaborava validamente a difendere gli apparecchi, contribuiva ad abbattere un caccia avversario ed a consentire il ritorno del velivolo in territorio nazionale. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

SALMASI Ferruccio, da Murano (Venezia), maresciallo pilota. — Secondo pilota di apparecchio da bombardamento in missione di guerra su munite basi nemiche, coadiuvava il capo equipaggio nella condotta del velivolo ripetutamente colpito da violento e reiterato attacco della caccia avversaria. La sua opera fattiva, intelligente coraggiosa, faceva sì che l'apparecchio potesse raggiungere, pur in menomate condizioni di volo, un aeroporto nazionale. Esempio di elevate virtù di combattente. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

SBARDELLA Aldo, da Mel (Belluno), maresciallo pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento già distintosi in precedenti azioni, nel corso di un'incursione contro una base aerea nemica, coadiuvava efficamente il capo equipaggio per il buon esito della missione. Attaccato il velivolo della caccia avversaria che colpiva mortalmente uno specialista e ne feriva un secondo, con sereno comportamento si prodigava nella condotta del velivolo gravemente danneggiato fino all'atterraggio su territorio nazionale. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

TOMA Antonio da Cesarano (Lecce), aviere scelto marconista. — Marconista mitragliere a bordo di velivolo da bombardamento nel corso di un'azione contro una munita base aerea nemica, attaccato dalla caccia avversaria che feriva i due piloti e danneggiava gravemente gli apparecchi, con calma e coraggio esemplare contribuiva validamente col fuoco della sua arma alla difesa dei velivoli, collaborando ad abbattere un caccia avversario ed a consentire il ritorno dell'aereo in territorio nazionale. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

TOSO Ferruccio, da Trieste, primo aviere motorista. — Motorista mitragliere a bordo di velivolo da bombardamento in una azione contro una munita base aerea nemica, attaccato dalla caccia avversaria che gravemente danneggiava i velivoli della formazione, feriva gli eequipaggi e minacciava di stroncare l'impresa, col preciso fuoco della sua arma collaborava validamente a difendere gli apparecchi, contribuiva ad abbattere un caccia avversario ed a consentire il ritorno del velivolo in territorio nazionale. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

ZANARDI Bruno, da Migliarino (Ferrara), primo aviere motorista. — Motorista mitragliere a bordo di apparecchio da bombardamento nel corso di un'azione contro una munita base aerea nemica, attaccato da velivoli da caccia avversari che colpivano i piloti e menomavano gravemente le possibilità di volo dell'apparecchio, col fuoco della sua arma collaborava validamente a difendere la formazione, contribuendo ad abbattere un cacciatore avversario ed a facilitare il ritorno del velivolo in territorio nazionale. — Cielo di Agedabia, 31 marzo 1941-XIX.

(1371)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 marzo 1942-XX, n. 345.

Agevolazioni tributarie per la fondazione « Casa di riposo per gli anziani delle arti belle principe Prospero Colonna ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli atti stipulati dalla fondazione « Casa di riposo per gli anziani delle arti belle principe Prospero Colonna » costituita in ente morale con R. decreto 21 novembre 1940-XIX, n. 1899, per l'acquisto delle aree occorrenti ai fini dell'istituto, sono soggetti alla imposta fissa di registro ed ipotecaria di lire venti rispettivamente per ciascun atto e per ciascuna trascrizione. Sono pure soggetti alla imposta fissa di registro di lire venti gli atti di appalto per le costruzioni edili occorrenti agli stessi fini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 marzo 1942-XX, n. **346.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1387, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1941-XX, n. 1387, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 4 febbraio 1942-XX.

Cambiamento del nominativo della motonave « Ramb 2ª ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 431, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite;

Visto il R. decreto 24 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1941-XIX, registro n. 5 Marina, foglio n. 130, riguardante radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato della motonave *Ramb 2ª*;

Considerato che la motonave *Ramb 2ª* dalla data della sua inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario ha assunto la denominazione di *Calitea II* e che essa, per particolari esigenze di carattere militare, presta da quella data ininterrotto servizio nella Regia marina come nave ausiliaria;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il nominativo della motonave *Ramb 2ª* di cui al Regio decreto 3 ottobre 1940-XVIII è cambiato, dalla data della sua iscrizione nel naviglio ausiliario dello Stato, in *Calitea II*.

Art. 2.

Il R. decreto 24 febbraio 1941-XIX, riguardante radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato della motonave *Ramb 2ª* è annullato a tutti gli effetti.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 114.

(1587)

REGIO DECRETO 4 febbraio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 29 dicembre 1941-XX relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1942-XX, registro n. 1 Marina, foglio n. 390, riguardante iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 29 dicembre 1941-XX, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio *Nettuno 2°*, alle parole: « dell'armatrice S. A. Nettuno, con sede a Genova, sono aggiute le altre: « e dal 2 gennaio 1942-XX, armatrice la Agenzia carboni importazione via mare, S. A. italiana, con sede a Genova ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Cutro, addì 4 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 109.

(1589)

REGIO DECRETO 16 febbraio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 29 giugno 1940-XVIII relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 2, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio *Italia* di stazza lorda tonnellate 77,76, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, dopo le parole: « dell'armatore ditta Pasquale Melchiorri e Figli », con sede a Roma » sono aggiunte le altre: « e dal 21 dicembre 1941 armatrice e proprietaria la Società anonima Consorzio mediterraneo per la pesca d'alto mare, con sede a Roma ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1942-XX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 428

(1588)

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX.

Ricostituzione, in Messina, del Collegio arbitrale di primo grado per la risoluzione delle controversie derivanti da espropriazioni di aree in conseguenza del terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 27 novembre 1941-XX e 19 gennaio 1942-XX dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 25 ottobre 1941-XIX dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, è composto per l'anno 1942 dai signori:

Laganà cav. uff. Basilio, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;

Capizzi cav. uff. Luigi, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Zanetti cav. uff. Luigi, ingegnere principale di sezione del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro ordinario;

Accinni cav. Raffaele, ingegnere principale dell'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria, arbitro supplente;

Vinci gr. uff. ing. Vincenzo, arbitro ordinario e Potestà cav. uff. ing. Augusto, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — BUFFARINI — GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1942-XX
Registro 7 Lavori Pubblici, foglio 243. — CASTELNUOVO

(1597)

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX.

Ricostituzione, in Reggio Calabria, del Collegio arbitrale di primo grado per la risoluzione delle controversie derivanti da espropriazioni di aree in conseguenza del terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 27 novembre 1941-XX e 19 gennaio 1942-XX dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 25 novembre 1941-XX dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, è composto per l'anno 1942 dai signori:

Rossi comm. Luciano, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;

Mirabella cav. uff. Salvatore, presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;

Calogero cav. uff. Antonino, ingegnere principale di sezione dell'Ufficio del genio civile di Messina, arbitro ordinario;

Cacopardo cav. Saverio, ingegnere principale dell'Ufficio del genio civile di Messina, arbitro supplente;

Cimino dott. ing. Antonio, arbitro ordinario e Vairano dott. ing. Carlo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — BUFFARINI — GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1942-XX
Registro 7 Lavori Pubblici, foglio 244. — CASTELNUOVO

(1596)

REGIO DECRETO 9 marzo 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 dicembre 1941-XX, con il quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura » e riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Paternostro Arturo, Antonio, Mariarosa, Apollonia, Vincenza, Angela, Erminia ed Adele fratelli e sorelle di Giuseppe ed Argenzio, Lidia e Livia fu Alessandro proprietari e Paternostro Giuseppe fu Graziano usufruttuario in parte, al foglio di mappa 11, partic. 66, per la superficie di ha. 0.99.72 e con l'imponibile di L. 99,72;

Il fondo confina con le proprietà di Cerchiello Angela-Rosa fu Gennaro in Caimano, di Conte Gennaro di Martino, di Mirra Gaetano fu Federico, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 febbraio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera Nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1942-XX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 252. — D'ELIA

(1642)

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Tramezzo » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 31 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Tramezzo » riportato nel catasto del comune di Cerignola in testa a Prencipe Raffaela fu Antonio, maritata Ferri, alla partita 7642, foglio di mappa 86, particelle 12, 18, 21, per la superficie di Ha. 1.90.18, e con l'imponibile di lire 103,05.

Il fondo confina: a nord, con proprietà Contillo Pasquale; ad est, con corte comune e pascolo di Contillo Pasquale, Prencipe Pasquale e Prencipe Raffaele; a sud, con fondo « Tramezzo » di Berlingieri Arturo; ad ovest, con proprietà Iorio Filomena;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 18 dicembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Tramezzo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5000 (cinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1942-XX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 256. — D'ELIA

(1592)

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Casella » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 gennaio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Casella » e riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta Stabile Pasquale fu Nicola, al foglio di mappa 26, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, per la superficie complessiva di Ha. 104.52.68 e con l'imponibile di L. 11.469,06.

Il fondo confina con le strade comunali di « Pietrarotonda » e del « Medico », col Lagno Vecchio, con la proprietà Della Valle Emilia.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 febbraio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Casella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 315.000 (trecentoquindicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1942-XX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 251. — D'ELIA

(1633)

REGIO DECRETO 19 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Prato » e « Casa Natale » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 dicembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Prato » e « Casa Natale » nel comune di Grazzanise:

1) fondo « Prato » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Papa Donato fu Domenico e Papa Maria-Giuseppa fu Giuseppe;

2) fondo « Casa Natale » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Petrella Michele, Carlo, Marta, Giovanna e Antonio fu Francesco per 1/2 e Parente Maddalena fu Giovanni per 1/2 propr. e Parente Caterina fu Giovanni usufr. di 1/2.

Il fondo « Prato » è riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Papa Donato fu Domenico e Papa Maria-Giuseppa fu Giuseppe coniugi, al foglio di mappa 17, particella 16 e per la superficie complessiva di Ha. 0.01.69 e con la rendita imponibile di L. 1,69.

Il fondo « Casa Natale » è riportato nel catasto del predetto comune in testa alla ditta Petrella Michele, Carlo, Marta, Giovanna e Antonio fu Francesco per 1/2 e Parente Decorosa e Maddalena fu Giovanni per 1/2 proprietari e Parente Caterina fu Giovanni usufruttuaria di 1/2, al foglio di mappa 18, particella 49, per la superficie complessiva di Ha. 0.52.70 e con la rendita imponibile di L. 52,70.

Il fondo « Prato » confina con la strada comunale « Prato », con la proprietà Saitto Margherita fu Raffaele.

Il fondo « Casa Natale » confina con la proprietà Del Balzo Luciano e altri fu Antonio e con la proprietà Parente Caterina fu Giovanni in Petrella, con la strada comunale « Larga », con la proprietà Raimondo Annamaria fu Vitagliano, con la strada comunale « Stretta ».

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 febbraio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Prato » e « Casa Natale » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 100 (cento) per il fondo « Prato » e la somma di L. 1500 (millecinquecento) per il fondo « Casa Natale » da essa offerte come indennità e non accettate dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1942-XX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 400. — LESEN

(1640)

REGIO DECRETO 19 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Macchie del Piano » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 29 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Macchie del Piano » riportato nel catasto del comune di Castelluccio dei Sauri in testa a:

a) Franco Edmondo fu Raffaele, alla partita 379, foglio di mappa 2, particelle 3, 5-*b*, 6-*c*, 9-*b*, per la superficie di ha. 71.54.85 e con l'imponibile di L. 3407,36.

Il fondo confina: a nord, con terreni di Santino Michele e Pietro fu Bartolomeo; ad est, con terreni degli stessi fratelli Santino, col torrente Cervaro e con terreni del comune di Castelluccio dei Sauri; a sud, con terreni del comune di Castelluccio dei Sauri e col torrente Cervaro; ad ovest, con terreni di Lucarelli Ottavio fu Bartolomeo.

Dalla superficie suddetta devono detrarsi 3000 mq. occupati dall'acquedotto pugliese;

b) Lucarelli Ottavio fu Bartolomeo e Franco Edmondo fu Raffaele, alla partita 380, foglio di mappa 2, particelle 1-*a*, 5-*c*, 6-*a*, per la superficie di ettari 0.57.20 e con l'imponibile di L. 35,11, per la parte spettante al sig. Franco Edmondo fu Raffaele.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 22 dicembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Macchie del Piano » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 172.000 (centosettantaduemila) più L. 700 (settecento) per la parte in comune, da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi di-

ritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, add[illegible] [illegible]rile 1942-XX
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 1. — LESEN

(1594)

REGIO DECRETO 19 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Cannucciara » e « Pagliaio Vecchio » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 novembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Cannucciara » e « Pagliaio Vecchio » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Raimondo Maddalena fu Salvatore per Ha. 1.18.75 e della ditta Petrella Filomena, Giovanna e Vincenza fu Patrizio e Raimondo Marta fu Stefano per Ha. 1.21.70 e riportati nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Raimondo Maddalena fu Salvatore, foglio di mappa 6, particella 34, foglio di mappa 17, particelle 23, 58, per la superficie complessiva di Ha. 2.40.45 e con l'imponibile di L. 267,96.

Il fondo « Cannucciara » confina con la proprietà di Morelli Domenico e Maria fu Bernardino, di Abbate Giovanni fu Francesco, di Gravante Angelo ed altri fu Pasquale, di Gravante Margherita e sorelle fu Francesco, di Abbate Carlo di Giovanni ed altri.

Il fondo « Pagliaio Vecchio » è diviso in due appezzamenti contraddistinti in catasto con le particelle 23 e 58 del foglio di mappa 17. Il primo confina con la proprietà di Abbate Giovanni fu Francesco e figli, di Raimondo Giovannina fu Vincenzo, di Parente Filomena di Francesco, con la strada comunale « Olmitello », salvo se altri. Il secondo confina con le proprietà di Raimondo Giovannina fu Vincenzo, di Petrella Patrizio di Vincenzo e Parente Giovanni di Francesco, con la strada comunale di Cancello.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 19 febbraio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Cannucciara » e « Pagliaio Vecchio » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1942-XX
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 399. — LESEN

(1641)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 17 aprile 1942-XX.

Azione penale per procedimenti di competenza dei Tribunali di guerra del Comando superiore FF. AA. Grecia, del Corpo di spedizione italiano in Russia, del Comando superiore FF. AA. Egeo e del Governatorato del Montenegro.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Le attribuzioni spettanti al Comandante Supremo ai sensi del Codice penale militare di guerra per l'inizio, la sospensione e la revoca dell'azione penale, relativamente ai reati preveduti dagli articoli 167, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 del Codice predetto, sono devolute al Comandante superiore delle FF. AA. in Grecia, al Comandante superiore FF. AA. dell'Egeo al Governatore del Montenegro e al Comandante del Corpo di spedizione italiano in Russia, rispettivamente, per i procedimenti di competenza dei Tribunali militari di guerra istituiti presso i Comandi o il Governo predetti.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 17 aprile 1942-XX

(1650) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 aprile 1942 XX.

Unificazione del sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 7 aprile 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1088-1098 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Tolleranze ed accoppiamenti. Definizioni e principi fondamentali (fascicolo unico di 11 tabelle).

UNI 1099-1100 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Prospetto complessivo degli scostamenti per alberi (fascicolo unico di 2 tabelle).

UNI 1101 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per alberi della qualità 5.

UNI 1102 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per alberi della qualità 6.

UNI 1103 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per alberi della qualità 7.

UNI 1104 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per alberi della qualità 8.

UNI 1105 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per alberi della qualità 9.

UNI 1106 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per alberi della qualità 10.

UNI 1107 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per alberi della qualità 11.

UNI 1108-1109 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Prospetto complessivo degli scostamenti per fori (fascicolo unico di 2 tabelle).

UNI 1110 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per fori della qualità 6.

UNI 1111 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per fori della qualità 7.

UNI 1112 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per fori della qualità 8.

UNI 1113 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per fori della qualità 9.

UNI 1114 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per fori della qualità 10.

UNI 1115 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Valori degli scostamenti per fori della qualità 11.

UNI 1140-1148 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Tolleranze sui calibri. Definizioni e principi fondamentali (fascicolo unico di 9 tabelle).

UNI 1149-1151 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Tolleranze, posizioni delle tolleranze, logoramento e zone di sicurezza dei calibri di lavorazione e dei riscontri (fascicolo unico di 3 tabelle).

UNI 1152-1161 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione e dei riscontri, per alberi della qualità 5 (fascicolo unico di 10 tabelle).

UNI 1162-1174 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione e dei riscontri, per alberi della qualità 6 (fascicolo unico di 13 tabelle).

UNI 1175-1187 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione e dei riscontri, per alberi della qualità 7 (fascicolo unico di 13 tabelle).

UNI 1188-1192 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione e dei riscontri, per alberi della qualità 8 (fascicolo unico di 5 tabelle).

UNI 1193-1198 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione e dei riscontri, per alberi della qualità 9 (fascicolo unico di 6 tabelle.

UNI 1199-1201 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione e dei riscontri, per alberi della qualità 10 (fascicolo unico di 3 tabelle).

UNI 1202-1206 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti

e logoramento dei calibri di lavorazione e dei riscontri per alberi della qualità 11 (fascicolo unico di 5 tabelle).

UNI 1207-1217 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione per fori della qualità 6 (fascicolo unico di 11 tabelle).

UNI 1218-1230 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione per fori della qualità 7 (fascicolo unico di 13 tabelle).

UNI 1231-1237 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione per fori della qualità 8 (fascicolo unico di 7 tabelle).

UNI 1238-1243 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramenti dei calibri di lavorazione per fori della qualità 9 (fascicolo unico di 6 tabelle).

UNI 1244-1246 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione per fori delle qualità 10 (fascicolo unico di 3 tabelle).

UNI 1247-1251 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione per fori delle qualità 11 (fascicolo unico di 5 tabelle).

UNI 1252-1254 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche. Segni distintivi, indicazioni e loro posizioni sui calibri di lavorazione e sui riscontri (fascicolo unico di 3 tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo di osservare, per tutte le applicazioni previste nel sistema, il sistema di tolleranze ISA nei disegni di commesse e nella lavorazione di pezzi intercambiabili (od altri prezzi da costruirsi in base a prescritte tolleranze) decorre:

a) per il committente, dal compimento di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, se si tratta di progettazioni nuove ovvero di commissioni su disegni già in dotazione nei quali non erano indicate tolleranze e che vengano modificati per assegnare alle dimensioni tolleranze di lavorazione; se invece si tratta di progetti e di disegni nei quali erano indicate tolleranze UNIM o di altri sistemi, il termine suddetto è prorogato fino al 31 dicembre 1948-XXVII;

b) per il fabbricante, dal compimento di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, se non dispone ancora delle attrezzature di calibri per lavorazione a tolleranze; se invece è già attrezzato per lavorazioni a tolleranza il termine suddetto è prorogato al 31 dicembre 1948.

Nel periodo interinale valgono, per l'utilizzazione dei calibri di un sistema nella fabbricazione di pezzi previsti con tolleranze dell'altro sistema, i criteri contenuti nelle norme transitorie, ausiliarie alle tabelle UNIM 38 a 40 ed UNI 1140 a 1252, pubblicate con tabelle UNI 1530-1535.

Le tabelle UNI che si rendono obbligatorie all'art. 1 sostituiranno a partire dal 1° gennaio 1949-XXVII, le tabelle UNIM 22 a 35 e 35 a 41 contenenti il sistema di tolleranze UNIM.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di perfetta intercambiabilità su costruzioni di serie già in dotazione, esista assoluta necessità di continuare a produrre ulteriori serie di parti di macchine integralmente conformi ai tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni di serie siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando in caso di ricambio a scopo di ripristino e di rinnovo a scopo di dotazione per costruzioni esistenti, le parti con tolleranze di sistemi preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituite con altre aventi tolleranze del sistema ISA;

c) quando si tratta di introdurre tolleranze che esorbitano dal campo considerato nel sistema di tolleranze ISA;

d) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI, e per costruzioni di serie destinate promiscuamente all'interno del Paese ed alla esportazione, quando risulti troppo oneroso provvedere ad una serie speciale per l'esportazione.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 aprile 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(1644)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 aprile 1942-XX.

Unificazione dei tubi di acciaio per strutture aeronautiche.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 7 aprile 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 912-914 - 19 dicembre 1938-XVII: Tubi di acciaio a sezione circolare per strutture aeronautiche (fascicolo unico di tre tabelle);

UNI 915-916 - 19 dicembre 1938-XVII: Tubi di acciaio a sezione ovoidale per strutture aeronautiche (fascicolo unico di due tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti e i disegni di materiali già regolamentari che si allestiranno e si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette, sempre che ciò non presenti particolari difficoltà nell'impiego della parte di ricambio stessa.

Art. 3.

Alle Amministrazioni e agli Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino, e di rinnovo a scopo di dotazione, per costruzioni esistenti, i tubi di tipi preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituiti con altri conformi ai tipi unificati;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presnte decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 aprile 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(1645)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 aprile 1942-XX.

Coefficienti per le promozioni da conferire per merito comparativo ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante norme transitorie per l'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi e per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile statale per le quali è ora previsto l'esame;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Negli scrutini per le promozioni al grado 8° di gruppo *A*, al grado 9° di gruppo *B* e al grado 11° di gruppo *C* da conferire per merito comparativo ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, i coefficienti di merito per i servizi e le benemerenze di guerra nonchè per le benemerenze fasciste e demografiche da attribuirsi a' termini dell'art. 9 del citato decreto, sono stabiliti come appresso:

§ I. — *Benemerenze di guerra*:

1) Ordine militare di Savoia o medaglia d'oro al V. M., punti 20;

2) Promozione per merito di guerra o medaglia d'argento al V. M. (per ognuna), punti 10;

3) Avanzamento per merito di guerra o medaglia di bronzo al V. M. (per ognuna), punti 6;

4) Invalidità o mutilazione di guerra secondo la legge 13 agosto 1921, n. 1312:

— fino alla sesta categoria della tabella allegato *A* del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, numero 876, e della tabella allegato *A* del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, punti 6;

— categoria 7ª e 8ª, nonchè categoria 9ª (voci da 4 a 10) e categoria 10ª (voci da 3 a 6) della tabella allegato *A* del citato decreto n. 876 o categoria 7ª e 8ª della tabella allegato *A* e voci 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, della tabella allegato *B* del ricordato decreto n. 1491 del 1923, punti 3;

5) Ferita di guerra (per ognuna sempre che riportate in fatti d'arme diversi), punti 3;

6) Croce di guerra al V. M. (per ognuna), punti 4;

7) Encomio solenne per atti di valore militare compiuti in guerra (per ognuno), punti 3;

8) Volontario di guerra, punti 2;

9) Croce di guerra (per ognuna), punti 2;

10) Legionario fiumano, punti 2.

§ II. — *Servizio militare prestato nei reparti combattenti e servizio di legionario fiumano*:

Per ogni semestre o frazione di semestre superiore ai tre mesi, punti 1;

Per le frazioni inferiori a tre mesi, punti 0,50.

§ III. — *Benemerenze fasciste*:

1) Invalidità o mutilazione per la causa nazionale ai sensi della legge 24 marzo 1939-XVII, n. 454:

— fino alla sesta categoria della tabella allegato *A* del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o della tabella allegato *A* del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, punti 6;

— categoria 7ª e 8ª, nonchè categoria 9ª (voci da 4 a 10) e categoria 10ª (voci da 3 a 6) della tabella allegato *A* del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o categoria 7ª e 8ª della tabella allegato *A* e voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, punti 3;

2) Ferita per la causa nazionale (per ognuna sempre che riportate in azioni diverse), punti 3;

3) Brevetto della Marcia su Roma, punti 2;

4) Qualifica di squadrista, punti 2;

5) Iscrizione al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922:

— per ogni semestre o frazione di semestre superiore a tre mesi, punti 1;

— per le frazioni inferiori a tre mesi, punti 0,50.

Non è valutabile il periodo di iscrizione al P.N.F. attribuito in aggiunta a quello di effettiva appartenenza al Partito stesso a seguito della retrodatazione della iscrizione per la qualità di legionario fiumano.

§ IV. — *Benemerenze demografiche*:

Socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, punti 3.

Le benemerenze belliche, fasciste e demografiche sono cumulabili fra loro, ma il numero complessivo di punti che può essere attribuito a detti titoli non deve superare il limite stabilito dal secondo comma dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Art. 2.

Nella formazione delle graduatorie degli impiegati da promuovere per merito comparativo ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, i Consigli di amministrazione, nel valutare l'anzianità di servizio, le note di qualifica ed i meriti speciali di servizio, attribuiranno i relativi coefficienti secondo i seguenti criteri.

§ I. — *Anzianità di servizio*.

Per ogni anno di servizio prestato nello stesso ruolo o in altri ruoli dello stesso gruppo o di gruppo superiore, con qualifica non inferiore a quella di « distinto » e calcolando come anno intero la frazione superiore a sei mesi, punti 1.

Per gli impiegati di gruppo *C* provenienti dai sottufficiali nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, agli anni di servizio prestati nel ruolo di appartenenza si aggiungono quattro anni ai fini della determinazione del coefficiente da attribuire all'anzianità.

Il servizio prestato nei ruoli di gruppo inferiore è computato in ragione di punti 0,50 per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi.

Il coefficiente massimo che può essere attribuito per l'anzianità di servizio è di punti 10.

§ II. — *Note di qualifica* (media delle classifiche parziali assegnate nelle note dell'ultimo quinquennio) punti fino a 40 così ripartiti:

a) capacità intellettuale e cultura (media delle due voci) fino a punti 20 calcolando come segue:

moltissima (o classifiche equivalenti), punti 20;
molta (idem), punti 14;
comune (idem), punti 7;
poca (idem), punti 4;
pochissima (idem), punti 0.

Il voto della « cultura » è costituito dalla media dei punti assegnati per le seguenti voci, quando siano in tutto o in parte previste dalle note di qualifica: cultura generale, cultura giuridica, cultura amministrativa, cultura tecnica;

b) operosità e rendimento, diligenza e zelo, attitudine ai servizi di istituto o abilità professionale e modo come disimpegna i servizi cui è addetto, ecc. (media di tutte le voci) fino a punti 20 calcolando come segue:

moltissima (o classifiche equivalenti), punti 20;
molta (idem), punti 14;
comune (idem), punti 7;
poca (idem), punti 4;
pochissima (idem), punti 0.

§ III. — *Particolari benemerenze e speciali meriti di servizio* (encomi, servizi prestati in condizioni eccezionali della tranquillità e della salute pubblica, tempo trascorso in residenze malsane e disagiate; studi e lavori di ufficio di speciale importanza, servizi e incarichi speciali, commissioni, notevoli pubblicazioni, encomi conferiti da altre amministrazioni, titoli, ecc.), punti fino a 20.

§ IV. — Attitudine alle funzioni del grado superiore, iniziativa, prestigio, doti fisiche e morali, ecc., punti fino a 5.

Art. 3.

Nei riguardi degli impiegati per i quali, posteriormente alla compilazione dell'ultima nota di qualifica, siano stati accertati demeriti che non abbiano determinato punizione disciplinare si farà luogo a detrazione di punti, fino ad un massimo di 20, da quelli complessivamente assegnati in base al § II del precedente art. 2.

Art. 4.

Per i candidati che abbiano sostenute le prove scritte ovvero le prove scritte e orali negli esami di concorso per merito distinto o in quelli di idoneità di cui al secondo comma dell'art. 12 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, conseguendovi la media di almeno sette decimi, al punteggio complessivo stabilito per ciascun candidato mediante la somma dei punti assegnati ai termini dei precedenti articoli 1 e 2, salvo le eventuali detrazioni di cui all'art. 3, saranno aggiunti i seguenti punti in relazione alla votazione riportata negli esami.

§ I. — *Candidati che abbiano sostenute le sole prove scritte*:

a) in concorsi per merito distinto:

con la votazione media complessiva di 7 e più: punti 4;

con la votazione media complessiva di 8 e più: punti 6;

con la votazione media complessiva di 9 e più: punti 8;

con la votazione media complessiva di 10: punti 10.

b) in esami di idoneità:

con la votazione media complessiva di 7 e più: punti 2;

con la votazione media complessiva di 8 e più: punti 3;

con la votazione media complessiva di 9 e più: punti 4;

con la votazione media complessiva di 10: punti 5.

§ II. — *Candidati che abbiano sostenuto le prove scritte e orali*:

a) in concorsi per merito distinto:

con la votazione media complessiva di 7 e più: punti 8;

con la votazione media complessiva di 8 e più: punti 12;

con la votazione media complessiva di 9 e più: punti 16;

con la votazione media complessiva di 10: punti 20.

b) in esami di idoneità:

con la votazione media complessiva di 7 e più: punti 4;

con la votazione media complessiva di 8 e più: punti 6;

con la votazione media complessiva di 9 e più: punti 8;

con la votazione media complessiva di 10: punti 10.

La punteggiatura prevista alla lettera *a*) dei precedenti paragrafi I e II vale anche per i candidati che abbiano sostenuto, rispettivamente, le sole prove scritte o le prove scritte e orali negli esami di concorsi per la promozione al grado 11° dei ruoli di gruppo *C* ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 367, riportandovi la votazione media complessiva sopra indicata.

Art. 5.

A parità di votazione complessiva determinata ai sensi dei precedenti articoli, i servizi e le benemerenze di guerra, le benemerenze fasciste e quelle demografiche vanno considerate anche come titolo preferenziale secondo la graduatoria stabilita dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1942-XX
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 349. — D'ELIA

(1664)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 aprile 1942-XX.

Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 24 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1546, e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il cav. dott. Carlo Capello è nominato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, per l'esercizio 1942.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1651)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome.

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18564 del 20 dicembre 1941-XX, il signor Levi Adolfo Ettore fu Giacomo e fu Pakitz Francesca, nato a Trieste il 3 gennaio 1873, residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Pakitz » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1615)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 302 del 17 aprile 1942-XX sui prezzi massimi di vendita dei pezzami grezzi e conciati di pelli bovine ed equine e dei cascami provenienti dalla lavorazione di dette pelli.

Il Ministero delle corporazioni con circolare P. 302 in data 17 aprile 1942-XX, tenuti presenti i prezzi massimi di vendita già stabiliti per le pelli bovine ed equine, ha determinato come appresso i prezzi massimi dei pezzami, dei ritagli e delle rasature:

Pezzame grezzo:

Zampe, teste, frontali, code, ecc.: L. 2,55 al kg.

Pezzame conciato:

1) Zampe, garretti, frontali e mascelloni: L. 13 al kg.

2) Code di superficie superiore a dmq. 2: L. 9 al kg.

3) Orecchie e code di superficie inferiore a dmq. 2: L. 6 al kg.

4) Pezzame di cuoio suola, grigioverde, cuoio nero, cuoio naturale, di superficie superiore a dmq. 1: L. 9 al kg.

5) Pezzame di suola, grigioverde, cuoio nero, cuoio naturale, di superficie inferiore a dmq. 1, ma non inferiore a dmq. 0,25: L. 6 al kg.

6) Rifilatura e strisce di cuoio, comunque conciato, di qualunque spessore aventi larghezza da mm. 10 a 20 e lunghezza superiore a cm. 20: L. 12 al kg.

7) Rifilature e strisce di cuoio, comunque conciato, di qualsiasi spessore, aventi larghezza inferiore a mm. 10 ma non a mm. 6 ed una lunghezza superiore a cm. 20: L. 10 al kg.

8) Smussature e sparature di oltre 15 cm. di larghezza e lunghezza superiore a 5 cm.: L. 12 al kg.

9) Smussature e sparature piccole e medie, da 8 a 15 cm. di larghezza e lunghezza superiore a cm. 5: L. 10 al kg.

10) Smussature e sparature piccole e medie fino a cm. 8 di larghezza e lunghezza superiore a 5 cm.: L. 7,50 al kg.

11) Riquadrature di cinghie e articoli tecnici, fino a dmq. 1 di superficie, ma non inferiori a dmq. 0,25: al cromo L. 16 al kg.; al tannino L. 12 al kg.

12) Pezzame di tomaia di superficie superiore a dmq. 1: al cromo L. 25 al kg.; al tannino L. 18 al kg.

13) Pezzame di tomaia di superficie inferiore a dmq. 1 ma non inferiore a dmq. 0,25: al cromo L. 16 al kg.; al tannino L. 12 al kg.

14) Rifilature e strisce ricavate dalla lavorazione della tomaia al vegetale, di qualunque spessore, aventi larghezza superiore a mm. 6 e lunghezza superiore a cm. 20: L. 10 al kg.

15) Rifilature e strisce ricavate dalla lavorazione del cuoio suola e della tomaia al vegetale, di qualunque spessore, aventi larghezza inferiore a mm. 6 e lunghezza superiore a cm. 20: L. 8 al kg.

16) Pezzame ricavato dalla lavorazione di qualsiasi conciato di superficie inferiore a dmq. 0.25: al cromo L. 1,40 al kg.; al tannino L. 1,20 al kg.

17) Ritagli di croste: L. 0,80 al kg.

(1656)

Riassunto della circolare P. 303 del 17 aprile 1942-XX relativa ai filati di canapa verde

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 303 del 17 aprile 1942-XX, in relazione ai prezzi stabiliti a norma del decreto Ministeriale 30 giugno 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 1941-XIX, per gli stigliati verdi di canapa, ha determinato i seguenti prezzi massimi del *filato di canapa verde, filato a secco*:

titolo 1/3	. . . . . .	L. 14 —	al kg.
» 1/2	. . . . . .	» 14,30	»
» base 3/4	. . . . . .	» 14,70	»
» 1	. . . . . .	» 15,15	»
» 1½	. . . . . .	» 16,15	»
» 2	. . . . . .	» 16,65	»
» 2½	. . . . . .	» 17,15	»

I suddetti prezzi s'intendono per merce franco fabbrica o franco stazione partenza, pagamento cassa netto, compreso imballo e provvigione.

(1657)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 22 aprile 1942-XX - N. 75

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuov. Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7890
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5853
Cuba (I)	19,03	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38,02
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,2635	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19,01
Francia (I)	38,02	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	79,85
Id. 3,50 % (1902)	77,725
Id. 3 % lordo	56,675
Id. 5 % (1935)	93,875
Redimib. 3,50 (1934)	75,65
Id. 5 % (1936)	95,925
Id. 4,75 % (1924)	492,675
Obblig. Venezie 3,50 %	95,525
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	9[illegible],80
Id. 4 % (15-12-43)	98,35
Id. 5 % (1944)	98,375
Id. 5 % (1949)	97,625
Id. 5 % (15-2-50)	97,525
Id. 5 % (15-9-50)	97,525

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Modificazioni al diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti dell'Ordine medio e degli ordini superiori tecnico e classico.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1941-XX, con il quale sono stati indetti i concorsi-esame di Stato per l'insegnamento negli Istituti dell'Ordine medio e degli ordini superiori tecnico e classico;

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1942-XX, relativo al diario delle prove scritte e grafiche dei suddetti concorsi-esami di Stato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 1942-XX, n. 43414-19520-14-2/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte e grafiche dei seguenti concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti dell'Ordine medio e degli ordini superiori tecnico e classico, indetti con decreto Ministeriale 18 novembre 1941-XX, avranno luogo nei giorni e nelle sedi a fianco a ciascuno di essi indicati, anzichè in quelli precedentemente fissati dal decreto Ministeriale 9 febbraio 1942-XX:

Data	Posizione	CONCORSI	Prove	SEDI
20-7-1942	9	Matematica e fisica (nei licei e istituti magistrali)	scritta	Cagliari, Palermo, Roma
21-7-1942	2	Matematica (negli istituti dell'Ordine medio)	scritta	Cagliari, Palermo, Roma
22-7-1942	3	Disegno (negli istituti dell'Ordine medio)	grafica	Cagliari, Milano, Napoli, Palermo, Roma
23-7-1942	11	Disegno (nei licei scientifici ed istituti magistrali)	grafica	Cagliari, Palermo, Roma
24-7-1942	A. II	Lettere italiane e storia (negli istituti tecnici superiori)	scritta	Cagliari, Palermo, Roma
25-7-1942	3 cl.	Lettere italiane e storia (negli istituti magistrali superiori)	scritta	Cagliari, Milano, Napoli, Palermo, Roma
27-7-1942	4	Lettere italiane e latine e storia.	scritta	Cagliari, Palermo, Roma
28-7-1942	4	Lettere italiane e latine e storia.	scritta	Cagliari, Palermo, Roma
29-7-1942	1	Italiano, latino, storia e geografia	scritta	Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste
30-7-1942	1 cl.	Italiano, latino, greco, storia e geografia	scritta	Cagliari, Milano, Napoli, Palermo, Roma
31-7-1942	5	Filosofia e storia	scritta	Cagliari, Milano, Napoli, Palermo, Roma

Tali prove avranno inizio alle ore otto nei locali che saranno indicati con avviso affisso agli albi del Ministero o dei Provveditorati agli studi delle singole sedi.

Art. 2.

Tutte le prove orali avranno luogo esclusivamente in Roma.

Art. 3.

Il suddetto diario sarà comunicato personalmente agli interessati, con l'invito ad inviare al Ministero dell'educazione nazionale (Ufficio concorsi Scuole medie) una domanda, redatta su carta semplice, con l'indicazione precisa della sede ove intendono sostenere le prove di esame.

Per coloro i quali non invieranno, entro quindici giorni dalla data della comunicazione, la prescritta domanda, si procederà all'assegnazione d'ufficio.

Art. 4.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati dovranno intervenire alle prove d' esame, nei giorni indicati nel presente diario e nella sede da essi prescelta, senza attendere alcun speciale invito da parte del Ministero.

Roma, addì 18 aprile 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

(1663)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.